
IMPRESA COMMERCIALE ED INTENTO DI LUCRO

1. — *L'intento di lucro è un presupposto necessario della figura giuridica dell'imprenditore?*

Non vi è dubbio che, nel tornaconto economico personale, l'imprenditore abbia, di solito, la molla vitale che lo guida e che lo stimola nell'azione.

Ma si tratta di stabilire se quella finalità sia *essenziale*, ogni qual volta si abbia un imprenditore, od invece, soltanto *connaturale* e normale.

Il problema ha grande interesse pratico, rispetto agli imprenditori che esercitano attività commerciali, in relazione alla speciale disciplina, cui essi sono sottoposti.

Secondo l'opinione preferibile, è decisiva la forma dell'attività in cui si concreta l'impresa e l'organismo che ad essa si ricongiunge.

Sotto quest'aspetto, l'attitudine generica ed astratta a conseguire un profitto, inerisce, senz'altro, all'impresa, quale riflesso dell'indole economica che le è peculiare.

Non è, perciò, imprenditore, in senso giuridico, chi impianta una organizzazione di soccorsi gratuiti (con prestazioni di viveri, di indumenti, di alloggio, di medicinali) per l'assistenza alle vittime di una catastrofe.

In questa ipotesi, la forma stessa in cui si attua l'attività organizzata è incompatibile con il concetto di impresa, accolto dal nostro diritto positivo.

Ma quando l'attività oggettivamente si svolga nelle forme tipiche della *organizzazione per lo scambio*, sono irrilevanii gli scopi, egoistici od altruistici, di interesse pubblico o di interesse privato, che ne determinino il sorgere o ne ispirino l'attività.

È perciò imprenditore e, per giunta, imprenditore commerciale, l'ente assistenziale che gestisca delle sale di spettacoli, per devolverne gli utili agli intenti benefici che gli sono propri: il singolo

che, per spirito di civismo, intenda combattere la disoccupazione, mercè l'esercizio di una industria, rinunciando agli eventuali proventi, a favore di opere di pubblico bene.

È parimenti imprenditore anche chi reinvesta sistematicamente nell'azienda — senza tener nulla per se — l'intero profitto, o volutamente si appaghi del puro pareggio fra il volume dei ricavi e l'ammontare dei costi, qualunque sia l'intimo motivo che determini il suo comportamento.

In queste, ed in altre consimili ipotesi, che la realtà sociale, nella molteplice varietà dei suoi aspetti concreti, presenta, si applicherà la comune legge regolatrice delle imprese, senza provocare dannosi turbamenti pratici, con problematiche indagini di natura psicologica.

Questi concetti e queste applicazioni chiariscono come e perchè nel sistema della legge (art. 2093; 2201), si inseriscano fra gli imprenditori, anche gli enti pubblici che abbiano ad oggetto un'attività commerciale organizzata, sebbene questi enti non si propongano di regola, con la loro azione, intenti speculativi, ma finalità di interesse sociale.

*
**

2. — Dagli scrittori che ritengono l'intento di lucro essenziale alla figura giuridica dell'imprenditore, si è obbiettato che, per gli enti pubblici che esercitano un'impresa, la mancanza dell'elemento positivo del guadagno da realizzare è compensato dall'elemento negativo del *risparmio di spesa*.

Esercitando, direttamente, un'attività economica organizzata, l'ente pubblico renderebbe possibile il funzionamento di un pubblico servizio, evitando il ricorso, altrimenti necessario, all'opera di imprese private. Esso attuerebbe, in tal modo, il principio del *minor costo* e nel perseguimento di tale principio consisterebbe appunto, nella specie, la *finalità lucrativa*.

Ma non è esatto che il principio del *minor costo* sia ragione determinante, costante ed esclusiva, dell'esercizio delle pubbliche imprese.

Ciò poteva forse sostenersi, rispetto a passati regimi politico-economici; non oggi che una molteplicità di impulsi eterogenei stimola, più o meno opportunamente, l'intervento attivo dello Stato e di altri organismi pubblici, in numerosi e vasti settori produttivi.

Ideologie politiche; esigenze, variamente fondate, di pianificazione e di controllo, influiscono sull'espandersi e sul moltiplicarsi del fenomeno della pubblica impresa: di fronte a questi complessi fattori, d'indole sociale, il coefficiente meramente finanziario passa, non di rado, in seconda linea.

*
**

3. — Dagli scrittori che ritengono l'intento di lucro essenziale alla figura giuridica dell'imprenditore, si è, anche, obiettato che quell'esigenza risulta, inequivocabilmente, dai testi, nei quali, a requisito fondamentale della società, si ascrive lo scopo di dividere fra i soci gli utili dell'attività economica esercitata in comune (art. 2247 c. c.), poichè non sarebbe concepibile una diversità, sotto questo profilo, fra l'imprenditore-società e l'imprenditore-individuo.

Ma anche quest'argomento non è probante.

Già, in linea di principio, apparisce logicamente non corretto estendere a *tutti* gli imprenditori un requisito previsto per una singola categoria di essi.

Comunque, a prescindere da ciò, si deve notare:

a) che fra le società si classificano anche le cooperative, caratterizzate non da scopi di conseguimento e ripartizioni di utili, ma da fini mutualistici (art. 2591);

b) che è legalmente previsto che si costituiscano società, nell'intento di coordinare attività economiche fra loro identiche o connesse (art. 2620);

c) che è legalmente regolato il fenomeno delle partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici (art. 2458);

d) che, secondo una dottrina autorevole, che riceve nella pratica concrete conferme, qualsiasi società può, senza perdere o mutare la propria natura giuridica, erogare, in base a speciale clausola del suo atto costitutivo, gli utili conseguiti, a scopi di cultura, di beneficenza o similari, anzichè dividerli fra i soci.

È lecito, pertanto, ritenere che, per l'impresa sociale, come per altre specie di imprese, è essenziale *soltanto* l'elemento della attività economica organizzata, diretta allo scambio.

Il fine di guadagno può — anche per essa — mancare.

Prof. MARIO CASANOVA